



STATUTO DELLA COMUNITÀ EVANGELICA LUTERANA DI VERONA – GARDONE

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE - SCOPO

Articolo 1 Premessa – Denominazione

La Comunità Evangelica Luterana di Verona – Gardone (CELVG) nacque per iniziativa della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI). Verona e la parte sud-est del lago di Garda venivano curate pastoralmente dalla Comunità di Bolzano, mentre la parte sud-ovest del lago di Garda e Brescia erano di pertinenza della Chiesa Cristiana Protestante di Milano. La sua costituzione è stata decisa all'unanimità nell'Assemblea della Comunità del 26.09.2006 e riconosciuta dalla CELI con voto del Sinodo in Terrasini in data 01.05.2008.

Articolo 2 Natura giuridica e sede

- 1) La Comunità Evangelica Luterana di Verona – Gardone è Ente Ecclesiastico.
- 2) La Comunità ha sede in Via dei Ciliegi 14, 37024 Negrar (VR).
- 3) Il territorio della Comunità comprende le province di Verona, Brescia e Mantova.
- 4) Essa non persegue fini di lucro.

Articolo 3 Fondamenti dottrinali e scopi

- 1) La Comunità è fondata, per quanto concerne la fede, la dottrina ed il culto sul Vangelo di Gesù Cristo, così come è tramandato nella Sacra Scrittura dell'Antico e del Nuovo Testamento ed è testimoniato nelle professioni di fede della chiesa antica e nella Confessione Augustana dell'anno 1530. Essa si richiama alla tradizione luterana, pur essendo aperta ai cristiani di tutte le denominazioni evangeliche che si riconoscono nella Concordia di Leuenberg (1973).
- 2) Essa adempie alla sua missione impegnandosi con i suoi membri al corretto annuncio della Parola di Dio, alla amministrazione dei Sacramenti secondo l'istituzione, alla testimonianza pubblica, alla cura delle anime, alla formazione ed istruzione religiosa, alla diaconia, all'assistenza, all'attività missionaria, alla promozione della dottrina, della cultura e dell'etica luterana.

Articolo 4 Chiesa Evangelica Luterana in Italia

La CELVG fa parte della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) mantenendo la propria autonomia giuridica ed amministrativa, nel quadro degli ordinamenti della CELI.





TITOLO II - MEMBRI

Articolo 5 Membri

- 5.1. Sono di diritto membri della Comunità tutti i cristiani evangelici che sono stati battezzati nella Comunità e risiedono sul suo territorio.
- 5.2. Sono di diritto membri della Comunità tutti i cristiani evangelici che sono stati confermati nella Comunità e risiedono sul suo territorio.
- 5.3. Possono altresì far parte della Comunità tutti i cristiani battezzati anche provenienti da altre confessioni, la cui domanda di ammissione sia stata deliberata con esito positivo dal Consiglio, a norma di Statuto e di regolamento e che si impegnino ad accettare la Parola ed i Sacramenti secondo l'ordinamento della CELI, con particolare riferimento ai fondamenti dottrinari di cui all'art. 3 del presente Statuto.
- 5.4. Tutti i membri della Comunità sono tenuti a contribuire adeguatamente al finanziamento della Comunità in base alle proprie possibilità economiche.
- 5.5. Tutti i membri della Comunità sono membri della CELI, di cui accettano lo statuto e gli ordinamenti.
- 5.6. Nel caso di un trasferimento di domicilio di un membro di una Comunità della CELI, questo ha il diritto di essere ammesso come membro nella Comunità che cura il territorio del nuovo domicilio.
- 5.7. L'appartenenza alla Comunità termina con l'uscita, la morte o l'esclusione.
- 5.8. La Comunità cura la tenuta di un registro dei suoi membri.
- 5.9. I cristiani evangelici, residenti esternamente al territorio della Comunità, possono ottenere la qualifica di membri ospiti, previo riconoscimento dei fondamenti della vita comunitaria come previsti dal presente Statuto e corrispondono un contributo alla Comunità. Sulla relativa domanda scritta decide il Consiglio di Chiesa. Il Consiglio di Chiesa può assegnare ad un membro ospite, su richiesta di quest'ultimo, il diritto di voto attivo nell'Assemblea. Ciò avviene di regola, quando i membri ospiti partecipano alla vita della Comunità. Il diritto di voto passivo è comunque precluso ai membri ospiti. Non è previsto alcun diritto allo *status* di membro ospite.
- 5.10. I cristiani di altre confessioni, partecipando alla vita comunitaria, possono ottenere, in casi particolari, la qualifica di membri ospiti straordinari. Sulla relativa domanda scritta decide il Consiglio di Chiesa. Il Consiglio di Chiesa può assegnare ad un membro ospite straordinario, su richiesta di quest'ultimo, il diritto di voto attivo nell'Assemblea. Il diritto di voto passivo è comunque precluso ai membri ospiti straordinari. Non è previsto alcun diritto allo status di membro ospite straordinario.





TITOLO III – PATRIMONIO – ENTRATE - BILANCIO

Articolo 6 Patrimonio

Il patrimonio della Comunità è costituito da:

- 6.1. Beni mobili ed immobili che dovessero divenire della Comunità.
- 6.2. Donazioni, liberalità, lasciti testamentari eventualmente disposti a favore della Comunità con specifica destinazione o per sostenere iniziative promosse dalla Comunità stessa.
- 6.3. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Articolo 7 Entrate

La Comunità trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da:

1. Contributi ricevuti dai propri membri
2. Contributi ed elargizioni straordinarie di Enti pubblici e privati
3. Contributi straordinari ed elargizioni dalla CELI o altri Enti ecclesiastici
4. Donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione di patrimonio
5. Rendite del proprio patrimonio
6. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo

Articolo 8 Bilancio

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 giugno.

TITOLO IV - ORGANI

Articolo 9 Organi

Sono organi della CELVG:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Chiesa
- il Presidente della Comunità / del Consiglio di Chiesa
- il Pastore / la Pastora
- i Revisori dei Conti





Articolo 10 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Comunità è composta dal Pastore/dalla Pastora e dai membri aventi diritto al voto.
2. Hanno diritto di voto attivo i membri che:
 - a. abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
 - b. abbiano i requisiti di cui all'Art. 5 del presente Statuto.
 - c. siano iscritti nei registri della Comunità.
 - d. siano membri della Comunità da oltre sei mesi
 - e. versino un adeguato contributo annuale o siano esentati da tale versamento
3. Godono di voto passivo i membri della Comunità che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Non ne godono i membri ospiti.

Articolo 11 Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

1. eleggere i membri laici del Consiglio di Chiesa
2. eleggere il Pastore / la Pastora in armonia con gli ordinamenti della CELI e deliberarne la proroga in servizio o la sua rimozione
3. nominare i Revisori dei Conti
4. decidere sulla modifica dello Statuto della Comunità
5. approvare il rendiconto annuale del Pastore, del Consiglio di Chiesa e del Tesoriere
6. approvare il bilancio consuntivo e preventivo
7. acquistare o alienare immobili e proprietà di ogni genere
8. accendere ed estinguere mutui ed ipoteche
9. decidere sull'uso degli immobili e materiali
10. deliberare lo scioglimento o la trasformazione della Comunità; in caso di scioglimento, sulla liquidazione del patrimonio e la nomina del liquidatore
11. deliberare sul recesso dalla CELI con le modalità di cui all'art. 22) del presente Statuto
12. decidere sui lavori edili di maggiore entità o che eccedano l'ordinaria manutenzione.
13. deliberare sulle dimissioni anticipate o sulla destituzione del Consiglio di Chiesa in caso di particolare gravità
14. approvare i regolamenti interni

L'Assemblea inoltre esercita tutte le attribuzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

Tutti i membri hanno il diritto di rivolgersi al Consiglio di Chiesa e suggerire proprie iniziative.





Articolo 12 Procedimento deliberativo dell' Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce di norma almeno una volta l'anno in seduta ordinaria
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente, ovvero almeno dieci membri della Comunità ovvero due membri del Consiglio di Chiesa, con richiesta scritta e motivata al Presidente.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria mediante comunicazione scritta inviata ai membri della Comunità almeno 30 giorni prima della data stabilita. Date circostanze straordinarie, la convocazione può essere effettuata in tempi brevi se tutti i membri possono essere informati adeguatamente.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno dodici dei suoi membri.
5. L'Assemblea è preseduta nell'ordine dal Presidente, dal Vicepresidente, dal membro più anziano di età del Consiglio di Chiesa presente o da un membro designato dall'Assemblea.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualora lo Statuto non disponga diversamente. Per modificare lo Statuto occorrono due terzi dei membri dell'Assemblea.
7. La delibera avviene per alzata di mano.
8. Le delibere concernenti le persone sono prese sempre con votazione a scrutinio segreto.
9. Prima di una votazione a scrutinio segreto l'Assemblea nomina due scrutatori che firmano anche il verbale.
10. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario del Consiglio di Chiesa o da un membro nominato dall'Assemblea stessa. Il verbale viene trasmesso al Consiglio di Chiesa, a tutti i membri della Comunità entro due mesi.
11. Possono partecipare all'Assemblea ospiti ed invitati. Essi non hanno diritto di parola ma possono intervenire su autorizzazione del Presidente.

Articolo 13 Il Consiglio di Chiesa

1. Il Consiglio di Chiesa è composto da:
 - Sei (6) membri eletti tra cui il Presidente eletto dal Consiglio di Chiesa.
 - Il Pastore / la Pastora in carica
2. Il Consiglio di Chiesa può nominare altri due membri a rappresentare particolari gruppi della Comunità.
3. I membri del Consiglio di Chiesa sono eletti dall'Assemblea e durano in carica per quattro anni con la possibilità di rielezione.
4. Sono eleggibili tutti i membri che hanno compiuto i diciotto anni di età e che non hanno un contratto di lavoro con la Comunità.
5. I membri eletti del Consiglio di Chiesa e i rappresentanti dei gruppi assumono l'incarico dopo una cerimonia di introduzione durante la quale fanno solenne promessa di svolgere il loro mandato, come è previsto nel rito dell'agenda liturgica.





6. In caso di recesso di un consigliere prima della scadenza, il Consiglio di Chiesa coopta nella carica un altro membro con la stessa scadenza del consigliere recedente sottoponendolo poi alla ratifica della successiva Assemblea.
7. Le cariche e gli incarichi all'interno del Consiglio di Chiesa sono a titolo onorifico.
8. Le cariche di Presidente, Pastore e Tesoriere non possono essere ricoperte contemporaneamente dalla stessa persona, salvo casi di necessità eccezionali e limitati nel tempo.

Articolo 14 Compiti del Consiglio di Chiesa

14.1. Il Consiglio di Chiesa svolge tutti i compiti di gestione che secondo questo Statuto non sono attribuiti all'Assemblea.

14.2. Nella prima riunione dopo le elezioni il Consiglio di Chiesa assegna al suo interno le seguenti cariche:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- il Segretario

14.3. Il Consiglio di Chiesa svolge i seguenti compiti:

- a. La conduzione di tutti gli affari della Comunità nonché l'attuazione delle delibere dell'Assemblea
- b. L'amministrazione della tesoreria della Comunità, del patrimonio e delle donazioni
- c. L'esecuzione del bilancio preventivo dell'anno successivo
- d. La determinazione sull'impiego delle collette domenicali e la tenuta di collette straordinarie della Comunità
- e. Stabilire l'ordinamento del culto, in accordo col pastore e nell'osservanza degli ordinamenti della Chiesa, nonché il calendario ed il luogo delle funzioni religiose ed i programmi di attività
- f. Scegliere o licenziare eventuali collaboratori esterni ed interni nonché il tipo di collaborazione
- g. Nominare i rappresentanti al Sinodo della CELI
- h. Nominare i suoi rappresentanti presso altri organi o istituzioni
- i. Decidere sulle domande di ammissione
- j. Prendere disposizioni per l'assunzione di un nuovo Pastore
- k. Elaborare gli ordinamenti della Comunità

14.4. Il Consiglio di Chiesa risponde all'Assemblea del suo operato.





Articolo 15 Procedimento deliberativo del Consiglio di Chiesa

1. Il Consiglio di Chiesa s'incontra regolarmente ogni 3 mesi su convocazione del suo Presidente. Con l'invito è indicato anche l'ordine del giorno. Il Presidente può convocare una seduta straordinaria qualora lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta il Pastore/la Pastora o due dei Consiglieri.
2. La convocazione viene effettuata per iscritto o con mezzo equipollente, almeno una settimana prima della riunione. In caso d'urgenza può avvenire anche telefonicamente in tempo più ravvicinato.
3. Il Consiglio è validamente costituito se, con regolare convocazione, sono presenti la metà più uno dei suoi membri.
4. Le delibere di regola vengono approvate per alzata di mano e sono valide con una maggioranza semplice. Su richiesta di un membro si può votare a scrutinio segreto.
5. Dello svolgimento delle sedute devono essere redatti verbali, i quali dovranno essere presentati per l'approvazione nella successiva seduta, raccolti nell'apposito libro dei verbali e sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.
6. Su argomenti delicati vige il segreto d'ufficio.

Articolo 16 Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Chiesa tra i suoi membri laici. Egli dura in carica per un periodo di quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta la Comunità in tutte le citazioni giuridiche e non giuridiche ed ha la firma sociale.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Chiesa, e controlla la messa in atto delle delibere.
4. Per particolari compiti può delegare degli speciali procuratori.

Articolo 17 Il Vicepresidente

1. Il Consiglio di Chiesa elegge fra i suoi membri laici uno o più Vicepresidenti.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo ed esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio e/o dal Presidente.

Articolo 18 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Chiesa tra i suoi membri.
2. Egli è responsabile verso il Consiglio di Chiesa e dà esecuzione alle delibere del Consiglio in materie di sua competenza; firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso; riscuote versamenti di qualunque natura effettuati alla Comunità ed in particolare i contributi che pervenissero alla Comunità da parte di Enti pubblici, privati, società, istituti di credito ed all'uopo può rilasciare valida e liberatoria quietanza di saldo. Ha la delega e la firma per i rapporti con banche, istituti di credito, conto corrente postale.
3. Egli, su incarico del Consiglio di Chiesa, prepara il bilancio annuale e controlla la sua osservanza.





Articolo 19 Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio di Chiesa tra i suoi membri.
2. Egli funge da Segretario del Consiglio di Chiesa, del quale cura la tenuta dei verbali e provvede alla verbalizzazione delle sedute.
3. Assiste il Presidente nella preparazione delle convocazioni e dell'ordine del giorno.

Articolo 20 Il Pastore/la Pastora

1. Il Pastore/la Pastora della CELVG viene eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Chiesa ed in collaborazione con il Concistoro della CELI. La elezione avviene per iscritto e a scrutinio segreto. In casi specifici il Concistoro può adottare la procedura di nomina di un Pastore/una Pastora. La Comunità con due terzi di maggioranza dei votanti può opporsi alla nomina del candidato proposto dal Concistoro. Nel caso di tale opposizione, che deve essere validamente motivata, la nomina del candidato in questione non ha luogo.
2. Spettano al Pastore/Pastora l'esecuzione dell'articolo 3, punto 2 di questo Statuto nonché la conduzione del culto, la cura delle anime, l'insegnamento religioso, l'insegnamento della dottrina per i bambini e per i confermandi, l'assistenza ai bisognosi nella Comunità, l'impegno per la crescita della Comunità, come pure il mantenimento dei contatti ecumenici.
3. Nell'espletamento dei suoi compiti agisce in fedeltà ai suoi voti dell'ordinazione pastorale e dell'ordinamento della CELI. Il Pastore/la Pastora è responsabile della tenuta dei registri ed atti della Comunità e del rilascio di certificati ed attestati d'ufficio.
4. E' tenuto all'osservanza del segreto del confessionale e dell'ufficio, anche dopo il termine del rapporto di servizio.
5. I diritti e i doveri del pastore/a sono stabiliti dallo Statuto e dagli ordinamenti della CELI e vengono certificati dal suo Decano.

Articolo 21 I Revisori dei Conti

1. La Comunità nomina due Revisori dei Conti che controllano la regolarità dei documenti contabili, delle registrazioni e del bilancio della Comunità e rendono conto all'Assemblea del loro operato.
2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Eleggibili sono membri, che abbiano compiuto diciotto anni e che non siano alle dipendenze della Comunità.

Articolo 22 Recesso dalla CELI

1. Il recesso dalla CELI viene deliberato dall'Assemblea della Comunità con una maggioranza di due terzi dei membri presenti aventi diritto al voto, in doppia lettura con un intervallo di almeno quattro mesi fra la prima e la seconda lettura.
2. Prima della convocazione dell'Assemblea deve essere dato modo agli organi competenti della CELI, con la comunicazione dell'ordine del giorno, di prendere posizione e tentare di raggiungere un accomodamento.





In caso di mancato accordo gli organi competenti della CELI devono essere invitati tempestivamente all'Assemblea della Comunità. I loro rappresentanti hanno il diritto di prendere la parola.

4. La delibera sul recesso acquista efficacia ai fini economici con la chiusura dell'anno finanziario in corso.

Articolo 23 Scioglimento della Comunità

1. L'eventuale scioglimento della CELVG viene deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata a norma di Statuto con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri presenti, in doppia lettura con un intervallo di almeno sei mesi tra la prima e seconda lettura. L'Assemblea stabilisce le modalità dello scioglimento e procede alla nomina di un eventuale liquidatore.
2. Nel caso di uno scioglimento della Comunità il patrimonio mobile ed immobile sarà devoluto alla CELI che lo userà per esigenze della Chiesa nel territorio delle province di Mantova, Brescia, Verona.

Articolo 24 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con la conforme delibera dell'Assemblea del.....^{27.03.2011}

Firmato a Verona, li

Il Presidente

Christine Lehner

Il Segretario

Benedikt Oden

